

DELIBERA N. 6 DEL 01/02/2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: PRESA D'ATTO MANTENIMENTO COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE**

L'anno 2018 addì 01 del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza dell'Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
BORDET SARA	Commissario Straordinario	Presente

Totale Presenti: 1

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Protocollo

Oggetto: PRESA D'ATTO MANTENIMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. 19quater, comma 6, e 21, comma 2, lettera c) della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 i quali attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale, nella prima seduta, l'elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (T.U. Elettorato Attivo)", con particolare riferimento agli artt. 12 e 13;

DATO ATTO che la Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti e nella commissione deve essere rappresentata la minoranza;

VISTO il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 27 maggio 2015 avente per oggetto: Elezione della Commissione Elettorale Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 223/1967 sono stati proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti (purché non inferiore a tre) i seguenti consiglieri :

- | | |
|---|-------------------|
| - Chantal Vuillermoz n. 5 voti validi | membro effettivo |
| - Massimo Chatrian n. 5 voti validi | membro effettivo |
| - Jean Antoine Maquignaz n. 4 voti validi | membro effettivo; |

DATO ATTO altresì che per la nomina dei tre componenti supplenti, hanno ottenuto il maggior numero di voti i seguenti consiglieri:

- | | |
|--|-------------------|
| - Marie-Sol Cesire Brunodet - n. 5 voti validi | membro supplente |
| - Elisa Maila Cicco - n. 5 voti validi | membro supplente |
| - Roberto Avetrani - n. 3 voti validi | membro supplente; |

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che "ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco";

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Interno del 19.05.2011 secondo il quale la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito dello scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri della qualità di componenti della commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la loro qualità di consiglieri comunali;

VISTO l'art.12 comma 1 D.P.R. n.223 che prevede il principio di portata generale della c.d. "prorogatio" degli incarichi, stabilendo testualmente che "la Commissione (elettorale comunale) resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio";

VISTO il parere espresso dalla Presidenza della Regione Enti Locali - Servizi di Prefettura in merito al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale a seguito del Commissariamento, secondo cui

richiamando i principi contenuti nel D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio Comunale sotto la presidenza del Commissario;

RICHIAMATI i diversi pareri in merito che si allegano al presente atto;

DELIBERA

1. DI MANTENERE in atto l'attuale Commissione Elettorale Comunale(C.E.C.) composta dai consiglieri proclamati eletti nel Consiglio Comunale del 27 maggio 2015 – ai sensi della normativa richiamata nelle premesse del presente provvedimento – nelle seguenti persone:

Componenti effettivi:

Sig.ra Chantal Vuillermoz

Sig. Massimo Chatrian

Sig. Jean Antoine Maquignaz

Componenti supplenti:

Sig. Avetrani Roberto

Sig.ra Marie-Sol Cesire Brunodet

Sig.ra Elisa Maila Cicco

2. DI DARE atto che la commissione continuerà a restare in carica fino all'insediamento di quella che verrà eletta dal nuovo Consiglio comunale;

3. DI DARE comunicazione dell'adozione del presente provvedimento all'Ufficio Elettorale e Servizi Demografici - Dipartimento enti locali, Servizi di prefettura della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Commissario Straordinario

Avv. BORDET SARA

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE A SEGUITO DEL COMMISSARIAMENTO

PARERE ANCITEL

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
11-04-2017	ORGANI ISTITUZIONALI	CONSIGLI SCIOGLIMENTO COMMISSIONI DURATA	DLGS n. 267 del 2000

Quesito
A seguito di due decreti emanati dal Prefetto, concernenti la sospensione temporanea di sindaco e vicesindaco, la Regione ha nominato un commissario per la gestione temporanea del Comune. Successivamente, sindaco e vicesindaco hanno formalizzato le proprie dimissioni, divenute irrevocabili dopo il 20° giorno. La Giunta regionale, vista l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, ha sciolto il consiglio comunale e nominato un commissario straordinario, conferendogli i poteri di sindaco, giunta e consiglio. In vista delle prossime elezioni comunali, i componenti della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori restano ancora in carica oppure la nomina degli scrutatori è conferita al solo Commissario straordinario ?
Risposta
L'art. 141 del T.U.E.L. stabilisce, in via straordinaria ed eccezionale, che i Consigli comunali (o provinciali) vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso del quesito lo scioglimento è stato disposto al verificarsi della fattispecie prevista dal comma 1, lettera b), n.2 del dispositivo normativo su citato. A mente dei richiamati precetti, a seguito del decreto di scioglimento occorre procedere anche la nomina di un Commissario straordinario, che provvede all'amministrazione temporanea dell'ente, esercitando le attribuzioni che, in concreto, gli sono affidate dal decreto stesso. Trattandosi nel caso di specie di Regione a Statuto Speciale, in base alle fonti statutarie e legislative regionali di attuazione (leggi regionali nn.13/2005, 8/2006 e 24/2014), la prevista nomina del commissario è stata regolarmente disposta con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione

della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.

Il quesito pone la domanda sul funzionamento della Commissione elettorale durante la provvisoria amministrazione dell'ente da parte del Commissario straordinario. Si chiede, in particolare, di conoscere se la commissione comunale possa o meno funzionare e con quali modalità, atteso che tra i componenti delle medesime vi sono dei consiglieri comunali cessati dalla carica.

In merito ed in via preliminare, si fa rilevare che la disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo **scioglimento** del consiglio è dettata espressamente dallo stesso art. 141, comma 5 del TUEL (dal contenuto analogo a quello dell'art. 39, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142) secondo il quale: " I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello **scioglimento** continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti".

Inoltre in base all'art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

In base alla citata normativa, quindi, rimangono in carica i componenti della commissione in riferimento, con l'eccezione del Presidente, le cui funzioni vengono assunte dal commissario straordinario. Poiché le funzioni della commissione non possono subire intralci o impedimenti, la continuità dei lavori è assicurata dall'ulteriore previsione in base alla quale, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in seconda convocazione, le funzioni sono svolte dal commissario (ultimo periodo art. 15, quarto comma).

Questa su riportata è la posizione del Ministero dell'Interno (parere del 19 maggio 2011), secondo il quale la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito dello **scioglimento** dello stesso, non priva i consiglieri della qualità di componenti della commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la loro qualità di consiglieri comunali.

La ratio di tale norma (che sancisce appunto la permanenza della Commissione elettorale pur dopo lo **scioglimento** del Consiglio comunale), secondo la (condivisibile) interpretazione del Viminale, si ritiene sia riconducibile all'esigenza di assicurare il funzionamento del predetto organismo anche durante la gestione commissariale, stante l'impossibilità di procedere al rinnovo dello stesso, (come invece previsto dal secondo comma del richiamato articolo 15 allorché gli organi elettivi dell'ente siano ancora in carica).

A rafforzare l'orientamento ministeriale, si consideri anche l'art. 12, comma 1, ultimo periodo del medesimo D.P.R. n.223, che prevede il principio di portata generale della c.d. "prorogatio" degli incarichi, stabilendo testualmente che "la Commissione (elettorale comunale) resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2)

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (*)

La Commissione e' composta dal sindaco e da ((tre)) componenti effettivi e ((tre)) supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

(*) La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14)

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

Omissis

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Omissis

* * *

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta
Art. 70 (Scioglimento dei Consigli comunali)
Omissis

6. *I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.*

Omissis

* * *

* * *

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/raccolta_pareri_espressi_dalla_dcse_16_12_2015.pdf

RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE, espressi dalla Direzione centrale dei Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno

(a pagina 16)

2.10. Funzionamento in caso di Comune retto da Commissario.

Quesito

In un comune retto da un Commissario, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium dei membri assegnati, il consigliere che abbia presentato le dimissioni dal Consiglio è da considerare, a differenza di quelli non dimissionari, decaduto dalla Commissione elettorale comunale oppure lo stesso permane nella carica di componente la Commissione stessa?

Risposta

Le cause di decadenza dalla carica di componente della Commissione elettorale comunale, come testualmente individuate nel primo comma dell'art. 15 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

In base alla citata normativa, i membri della Commissione elettorale comunale sono dichiarati decaduti allorché senza giustificato motivo non prendano parte a tre sedute consecutive della Commissione. La Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni.

Ciò premesso, si rappresenta che, ai sensi del medesimo art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, nei comuni retti da Commissario, i componenti della Commissione elettorale restano in carica sotto la presidenza del Commissario stesso.

Si richiama, altresì, l'art. 12, comma 1, ultimo periodo del medesimo d.P.R. che prevede il principio di portata generale della c.d. "prorogatio" degli incarichi, stabilendo testualmente che "la Commissione (elettorale comunale) resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio".

Pertanto, richiamando anche il contenuto del paragrafo 12 della circolare permanente 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), dal tenore letterale della legge si argomenta che la cessazione anticipata dal Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni abbiano provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.

La titolarità della carica di componente della predetta Commissione elettorale comunale viene invece meno nel caso in cui le dimissioni o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore al momento in cui si sono determinati i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente rinnovazione anticipata dello stesso.

Riferimenti normativi artt. 12 e 15, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

* * *

PARERI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

CONSERVAZIONE INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DA PARTE DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

19 Mag 2011 Pareri

05 Organi dei Comuni e delle Province>05.02 Consigli Comunali e Provinciali>05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti

Class.15900/TU/00/38 Roma, 19 maggio 2011 AL COMUNE DI e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE Oggetto: Conservazione dell'incarico di componente della commissione elettorale da parte di un consigliere dimissionario. Quesito. Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito all'eventuale convocazione dei componenti della commissione elettorale che si sono dimessi dalla carica di consigliere del comune, le cui dimissioni hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale. Come noto, l'articolo 15, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, prevede che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso. Pertanto, richiamando anche il contenuto del paragrafo 12 della circolare permanente della Direzione centrale dei Servizi Elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), dal tenore letterale della legge si argomenta che la cessazione anticipata del Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.

* * *

Circolare Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI
Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

§ 12. - La Commissione elettorale comunale nei Comuni retti da Commissari

L'ultimo comma dell'art. 15 dispone che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

Dalla dizione letterale della legge è dato rilevare che la cessazione anticipata del consiglio comunale a seguito di scioglimento o decadenza non priva, quindi, i consiglieri comunali che sono stati nominati componenti della commissione dal mantenimento di detto incarico, ancorché sia venuta meno la qualità di consigliere comunale.

Diversa è invece, l'ipotesi nel caso in cui la dimissione o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore a quella che ha determinato i presupposti per procedere alla rinnovazione anticipata del consiglio comunale.

In tale evenienza, le funzioni di commissario al comune e del commissario della commissione elettorale comunale, con decreto del prefetto, possono essere concentrate nella stessa persona.

Per il funzionamento della commissione presieduta dal commissario al comune, si rinvia ai chiarimenti già esposti in precedenza.

In particolare, v'è da notare soltanto che quando nella riunione di seconda convocazione la commissione non può riunirsi per mancanza del numero legale provvede, in sua vece, il solo commissario-presidente con l'assistenza del segretario.

* * *

PARERE DELLA REGIONE FRIULI

Estremi nota parere

Protocollo	10568
Data	04/04/2014

Estremi quesito

Anno	2014
trimestre	I

Ambito	ORDINAMENTO GENERALE
Materia	organi e competenze
Oggetto	Funzionamento delle commissioni comunali durante il commissariamento del Comune conseguente alla sospensione/scioglimento del consiglio comunale.
Massima	La disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni, con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge).
Funzionario istruttore	BARBARA RIBIS 0432/555408 BARBARA.RIBIS@REGIONE.FVG.IT
Parere espresso da	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Testo completo del parere	Il Comune chiede di conoscere un parere in merito al funzionamento delle commissioni comunali durante la provvisoria amministrazione dell'Ente da parte di un commissario straordinario, nominato a seguito di sospensione/scioglimento del consiglio comunale conseguente alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali.[1] L'Ente, in particolare, chiede di conoscere se le commissioni comunali in appresso indicate possano o meno funzionare e con quali modalità, atteso che tra i componenti delle medesime vi sono anche dei consiglieri comunali che hanno rassegnato le dimissioni da tale carica. Si tratta, in particolare della: A) commissione elettorale comunale; B) commissione edilizia; commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e della commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea: Tali commissioni si caratterizzano per il fatto che sono composte dal sindaco o suo delegato che le presiede e da altri componenti non consiglieri comunali;

C) commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Tale commissione è composta da un totale di sette membri di cui tre consiglieri comunali (di cui uno dimissionario) e i restanti individuati tra soggetti esterni all'amministrazione;

D) commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio. Come precisato dall'Ente per le vie brevi, si tratta, più precisamente, di una commissione comunale, costituita da cinque componenti, di cui uno consigliere comunale, presidente la stessa (e attualmente dimissionario) e da quattro soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In via preliminare, si rileva che la disciplina degli incarichi dei consiglieri successivamente allo scioglimento del consiglio è dettata dall'articolo 39, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL) il quale recita: 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'. La ratio della disposizione è quella di rispettare le scelte politiche effettuate con la nomina: essa, infatti, elimina il preesistente legame tra la qualità di consigliere e gli incarichi.[2] La prorogatio opera, tendenzialmente, solo per gli incarichi esterni,[3] con la conseguenza che decadono tutte le commissioni interne all'ente composte da consiglieri (salve specifiche eccezioni previste espressamente dalla legge)[4].

Sentito il Servizio elettorale, si formulano le seguenti considerazioni.

A) L'articolo 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 prevede che, nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

In base alla citata normativa, quindi, rimangono in carica i componenti della commissione in riferimento, con l'eccezione del Presidente, le cui funzioni vengono assunte dal commissario straordinario. Poiché le funzioni della commissione non possono subire intralci o impedimenti, la continuità dei lavori è assicurata dall'ulteriore previsione in base alla quale, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in seconda convocazione, le funzioni sono svolte dal commissario (art. 15, quarto comma, ultimo periodo, del DPR 223/1967).

Secondo il parere del Ministero dell'Interno, datato 19 maggio 2011, la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito dello scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del consiglio) della qualità di componenti della commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la loro qualità di consiglieri comunali.

Le conclusioni formulate dal Ministero dell'Interno differiscono da quelle espresse dalla scrivente Direzione centrale nel

parere del 19 ottobre 2010 (prot. n. 23578) che, in forza del citato parere ministeriale, risulterebbe superato.

Atteso, tuttavia, il contrasto tra le due posizioni, considerata la natura statale delle leggi di cui si discorre, atteso, altresì, che l'applicazione dell'indicata normativa sulle commissioni elettorali si applica anche per l'elezione di organi sovracomunali e sovraregionali, sarà cura della scrivente Direzione centrale contattare il Ministero dell'Interno al fine di trovare una soluzione condivisa sull'argomento, che verrà debitamente comunicata.

B) Al commissario straordinario, in base alla legge[5] e al decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario stesso, sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta.

Pertanto, il commissario straordinario può, in linea di massima, svolgere tutte le attività di competenza degli organi che sostituisce[6]. Come rilevato dalla giurisprudenza, il commissario adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina.[7]

La commissione edilizia, quella di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea saranno, di conseguenza, presiedute dal commissario straordinario in sostituzione del sindaco, ferma rimanendo la restante composizione delle stesse costituita da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

C) La commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna si ritiene vada annoverata tra le commissioni comunali miste che prevedono la partecipazione, accanto a soggetti politici, di rappresentanti degli interessi della collettività. Essa rientra tra gli organismi di partecipazione popolare previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1[8] e dall'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000.[9]

Si tratta, per quel che rileva in questa sede, di una commissione 'interna' all'Ente con la conseguenza che i componenti della stessa di estrazione politica (in tal caso, consiglieri comunali), a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, devono intendersi cessati dal loro incarico.[10]

Attesa la previsione contenuta nel regolamento sul funzionamento della commissione, secondo cui 'I componenti della Commissione comunale per le Pari Opportunità rimangono in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione' (art. 3, comma 4), considerata, altresì, la natura di organo collegiale imperfetto[11] della commissione de qua, segue che la stessa potrà continuare ad operare con i componenti residui nel rispetto del raggiungimento del numero legale richiesto dal regolamento per la validità delle sedute della stessa.

Con riferimento al soggetto deputato a presiedere l'indicata Commissione, atteso che, secondo le indicazioni fornite dall'Ente, il Presidente in carica era un consigliere comunale, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente, soggetto non politico, il quale, in forza dell'articolo 4, comma 2, del regolamento comunale 'sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento'.

D) Quanto al funzionamento, a seguito dell'intervenuto scioglimento del consiglio comunale, della commissione paritetica per la definizione delle forme di collaborazione tra il Comune istante e altro Comune (appartenente ad uno Stato estero) con cui è stata istituita una forma di gemellaggio, si rimanda alle considerazioni sopra svolte alla lett. C), con la conseguenza che il consigliere comunale, componente la stessa, deve considerarsi cessato dal suo incarico. La commissione in riferimento, infatti, deve essere annoverata tra le commissioni interne all'Ente: come appreso, infatti, per le vie brevi, la definizione delle forme di collaborazione tra i due Comuni gemellati viene effettuata per il tramite di due commissioni, istituite internamente a ciascun Comune, i cui lavori sono, poi, reciprocamente portati a conoscenza per il tramite dei rispetti presidenti.

La commissione in esame si ritiene, tuttavia, possa continuare ad operare nel rispetto del raggiungimento del quorum strutturale richiesto per il funzionamento della stessa. L'allegato alla delibera consiliare recante il funzionamento della commissione in oggetto stabilisce, infatti, che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. tre (3) componenti (incluso il Presidente)'.

Con riferimento alla necessità di nominare il Presidente della commissione, figura tra i cui compiti vi è quello di convocare e presiedere le sedute della commissione, si ritiene che tale nomina spetti al commissario straordinario. Compete, infatti, a quest'ultimo compiere 'tutte le mansioni inerenti la gestione provvisoria dell'Ente',[12] sostituendosi egli al sindaco, al consiglio ed alla giunta. Si precisa, al riguardo, che la deliberazione consiliare assunta dal Comune sull'argomento attribuisce alla giunta comunale il compito di nominare il Presidente della commissione.

[1] Si ricorda che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, continua a trovare applicazione l'originario articolo 39 della legge 142/1990, come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997, in luogo dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000. Ai sensi dell'indicato articolo 39 della l.

142/1990 i consigli comunali vengono sciolti, tra l'altro, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 'cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco [...]'. In forza del combinato disposto dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 e dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, si prevede, altresì che iniziata la procedura volta allo scioglimento dei consigli comunali, ed in attesa del decreto di scioglimento, l'assessore regionale per le autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

[2] In questo senso, AA.VV., 'L'ordinamento degli enti locali', Ipsoa editore, 2007, pag. 828.

[3] Alla prorogatio si fa eccezione in caso di scioglimento per mafia per espressa previsione contenuta all'articolo 143, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che si applica anche nella nostra Regione trattandosi di disposizione di competenza degli organi statali.

[4] Si veda, ad esempio, il caso della commissione elettorale, come in appresso meglio indicato.

[5] Recita l'articolo 39, comma 3, della legge 142/1990 che: '[...] con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso'.

[6] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza del 17 dicembre 2013, n. 10896.

[7] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 29 novembre 2004, n. 7749.

[8] Tale disposizione, che nella nostra Regione si applica in luogo dell'articolo 6 TUEL, prevede che lo statuto stabilisca, tra l'altro, le forme della partecipazione popolare.

[9] Tale articolo precisa le opportunità consentite al Comune per favorire la partecipazione popolare ai vari aspetti dell'attività della civica amministrazione. Il comma 3 dell'indicata norma individua nello statuto l'atto normativo nel quale devono essere previste forme di consultazione della popolazione: queste possono concretizzarsi anche attraverso l'istituzione di commissioni comunali.

[10] Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990 (il cui contenuto è analogo all'articolo 141, comma 5, del TUEL): 'I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'.

[11] I collegi imperfetti (o virtuali) sono quelli che possono deliberare con la presenza di una parte soltanto dei membri, sempre che sia stato raggiunto il quorum strutturale (comunemente detto numero legale), ossia un determinato numero di membri. L'articolo 4, comma 5 del regolamento Commissione pari opportunità tra uomo e donna del Comune prevede che: 'Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. 4 (quattro) componenti'.

[12] Così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza del 16 ottobre 2003, n. 12811.

L. 8.06.1990, n. 142, art. 39; D.P.R. 20.03.1967, n. 223, art. 15.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 51/2018 del UFFICIO Ufficio Protocollo ad oggetto: PRESA D'ATTO MANTENIMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 26/01/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 51/2018 del UFFICIO Ufficio Protocollo ad oggetto: PRESA D'ATTO MANTENIMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 26/01/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 6 del 01/02/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO MANTENIMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 01/02/2018 al 16/02/2018 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 01/02/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale